

Sent. 3586/08
n. 2502/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

Il Giudice, dott.ssa Lucia Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

[redacted] (già [redacted] c.f. [redacted]
[redacted] persona del suo procuratore dott. [redacted] elettivamente
domiciliata in [redacted] presso lo studio degli avv. [redacted]
[redacted] che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto
di citazione;

ATTRICE

contro

[redacted] f. [redacted] elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e la
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

e [redacted] cf. [redacted] residente a [redacted]

CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI precisate il 3.11.2005, come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato [redacted] conveniva in
giudizio dinanzi a questo Tribunale le sig.re [redacted] esponeva di
essere cessionaria di un credito nei confronti dei sig.ri [redacted] di [redacted]
[redacted] quest'ultima quale fideiussore del primo, e di aver intrapreso una procedura
di esecuzione immobiliare su appartamento sito in [redacted] di
proprietà della predetta [redacted] dalla documentazione acquisita ai sensi dell'art.
567 c.c., proseguiva l'attrice, era emerso che la sig.ra [redacted] aveva la proprietà
dell'intero bene, per averne acquistato una metà per successione al padre [redacted]
[redacted] (ceduto il 7.6.1986) e l'altra metà dalla sorella, sig.ra [redacted] sua
volta erede del sig. [redacted]. L'attrice rilevava poi che la convenute non avevano mai

provveduto a trascrivere presso la Conservatoria dei Registri Immobiliare l'accettazione dell'eredità e, dunque, l'acquisto della proprietà sul bene immobile in questione, malgrado ciò sia previsto dall'art. 2648 c.c. e che l'omissione comportava un'interruzione della continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2650 c.c., con conseguente impossibilità di procedere alla vendita del bene pignorato. Precisava che le sorelle convenute avevano accettato l'eredità paterna tacitamente, perché gli atti posti in essere (denuncia di successione e vendita della quota spettante alla sig.ra [redacted] a mezzo di rogito 26.5.1987) necessariamente presupponevano la volontà di accettare l'eredità perché non avrebbero avuto il diritto di farli se non nella qualità di eredi. Tutto ciò premesso, la società attrice chiedeva di essere autorizzata a provvedere alla trascrizione della successione di morte di [redacted] del 2.12.1987 n. 9297, in via surrogatoria alla sig.re [redacted] con condanna delle stesse al rimborso delle spese da sostenersi per la trascrizione.

Alla udienza di prima comparizione la sig.ra [redacted] malgrado la rituale notificazione dell'atto introduttivo, non si costituiva e veniva dichiarata contumace. Il procuratore dell'attrice produceva una lettera con cui la sig.ra [redacted] tramite il proprio difensore, comunicava che si sarebbe attivata per ottenere la trascrizione della denuncia di successione presso il Registro Immobiliare.

Si costituiva invece la sig.ra [redacted], la quale non contestava la qualità di creditrice in capo alla società attrice; sottolineava, invece, che il soggetto tenuto alla trascrizione del certificato di successione è l'Ufficio del registro, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 347/1990 e chiedeva, pertanto, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo alle convenute.

Con memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.a., depositata il 14.1.2005, [redacted] evidenziava che la trascrizione del certificato di successione, a cura dell'Ufficio del registro, non ha effetto in ordine agli acquisiti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione, come stabilisce il secondo comma dell'art. 5 dpr n. 347/90, e quindi insisteva per l'accoglimento della domanda già formulata.

La causa non comportava istruttoria.

All'udienza del 3.11.2005 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati alla repente sentenza,

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli elementi documentati e pacifici in causa sono i seguenti:

la società attrice è creditrice della sig.ra [redacted] ed ha avviato procedura di esecuzione immobiliare sottoponendo a pignoramento un appartamento, sito in [redacted] (già n. 4);

tale immobile era di proprietà del sig. [redacted] padre delle attuali convenute; in data 7.6.1986 il sig. [redacted] deceduto ed al medesimo sono succedute le due figlie, I [redacted]

le stesse hanno presentato dichiarazione di successione all'Ufficio del registro di Milano, registrata al n. [redacted] 2.12.1986 (doc. n. 15 att.);

a mezzo del contratto rogito Notaio [redacted] di [redacted] del 26.5.1987, [redacted] ha venduto a [redacted] la sua quota dell'appartamento (v. nota di trascrizione sub doc. n 13);

all'epoca della successione non risultavano trascritti né il certificato di successione né l'accettazione dell'eredità da parte delle sig.re [redacted]

Ciò premesso si osserva, in primo luogo, che non pare pertinente il riferimento alla trascrizione del certificato di successione prevista dall'art. 5 del dpr 31.10.1990 n. 347, effettuato da entrambe le parti. Infatti, la norma riguarda la trascrizione del certificato di successione, formato dall'Ufficio del Registro in conformità della risultanze della dichiarazione di successione o dell'accertamento d'ufficio, dunque, un atto proprio di tale Ufficio, non già la trascrizione della denuncia o dichiarazione di successione eseguita dagli interessati. Inoltre, la trascrizione del certificato suddetto non gioverebbe ai fini della continuità delle trascrizioni prescritta dall'art. 2950 c.c. perché l'adempimento è richiesto ai soli effetti fiscali e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella successione. Così stabilisce il secondo comma dell'art. 5 cit e la disposizione riflette il principio per cui l'acquisto della qualità di erede e dei diritti compresi nell'eredità si verifica solo a seguito dell'accettazione dell'eredità, mentre la dichiarazione di successione fatta all'Ufficio del registro (che dà avvio alla procedura che si conclude con il certificato di successione redatto da quell'ufficio e soggetto a trascrizione) ha contenuto e finalità fiscali.

Per assicurare la continuità delle trascrizioni è dunque necessaria la trascrizione dell'accettazione dell'eredità.

Nella specie, tutte le parti concordano nell'affermare che non vi è stata accettazione espressa da parte delle convenute e, dunque, un atto formale da trascrivere ai sensi dell'art. 2648 primo e secondo comma c.c.

Parimenti, le parti non indicano atti compiuti dalle sig.re [redacted] che importino di per sé accettazione tacita dell'eredità e suscettibili di essere trascritti ai sensi dell'art. 2648 III comma c.p.c., da cui l'interesse della società attrice di chiedere l'accertamento giudiziale dell'accettazione tacita dell'eredità da parte delle stesse per poi provvedere alla trascrizione della sentenza, ai sensi del terzo comma dell'art. 2648 cod. civ. ed assicurare la continuità delle trascrizioni ai fini dell'art. 2650 c.c.

Le considerazioni che precedono sono state correttamente evidenziate dalla società attrice nella narrativa dell'atto di citazione, tuttavia, nelle conclusioni la stessa ha chiesto di poter provvedere a trascrivere, in luogo delle convenute, "la successione in morte di [redacted] (nato a [redacted] deceduto a Milano il 7/06/1986) registrata a [redacted] presso l'Ufficio Registro Successioni il 2.12.1987 n. [redacted]

Tale domanda non è stata modificata ma anzi ribadita con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c.

Nella presente causa, comunque, non vi è stata alcuna questione circa l'interpretazione degli atti compiuti dalle convenute, cioè il contratto di compravendita del 26.5.1987 con cui [redacted] ha venduto a [redacted] metà dell'appartamento in questione, con la precisazione che il bene le era pervenuto per successione mortis causa (v. nota di trascrizione prodotta) e, quanto alla sig.re [redacted] la costituzione di ipoteca sull'immobile (anche sulla metà caduta in successione) con atto del 20.4.1988 e la collocazione della residenza in via [redacted] le convenute stesse non hanno mai contestato di aver tacitamente accettato l'eredità paterna.

La difesa della convenuta [redacted] che, si ripete, non contesta affatto di essere erede del sig. [redacted] per averne tacitamente accettato l'eredità, punta l'attenzione

sull'imprecisa formulazione della domanda avversaria e sulla mancanza di coordinamento tra la narrativa e le conclusioni, per chiederne la reiezione, evidentemente nell'auspicio di ritardare in tal modo la vendita giudiziaria dell'immobile pignorato.

Ora, atto indicato da [redacted] nella propria domanda per chiederne la trascrizione è identificato specificamente nella dichiarazione di successione all'Ufficio del registro, tanto che di quell'atto sono riportati data e numero di registrazione, sicchè è arduo sostenere (come fa l'attrice in comparsa conclusionale) che, in realtà, l'indicazione di quell'atto doveva essere intesa come riferimento a tutti gli adempimenti necessari per perfezionare la successione del sig. [redacted] e consentire la vendita dei beni pignorati.

Va, però, osservato, intanto, che le domande vanno individuate non solo attraverso le conclusioni, bensì alla luce di tutto quanto esposto nell'atto che le contiene; soprattutto, va sottolineato che la domanda dell'attrice necessariamente implica l'accertamento della qualità di eredi in capo alle convenute, in quanto l'esistenza di tale qualità costituisce essenziale premessa e presupposto logico-giuridico della richiesta pronuncia, così come ampiamente illustrato dalla stessa attrice nella narrativa dell'atto di citazione.

Pertanto, se non sussistono i presupposti per disporre la trascrizione della dichiarazione di successione (oltre tutto, parte attrice dà atto che a ciò ha provveduto la convenuta [redacted] dopo la notificazione dell'atto di citazione), è comunque possibile limitare la sentenza all'accertamento della qualità di eredi di [redacted] in capo alle convenute, dal momento che - come è pacifico - le stesse ne hanno accettato tacitamente l'eredità.

Visto l'esito del giudizio ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta [redacted] respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara che le sig.re [redacted] [redacted] sono eredi, per tacita accettazione, del sig. [redacted], nato a [redacted] e deceduto a [redacted]

SJ

compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano il 17 marzo 2006


Il Giudice dott. Lucia Formica

